

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 2834

Adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2003

OGGETTO: rinnovo contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lecca anno 2004.
Rideterminazione compensi. Approvazione schema contratto.

RICHIAMATA la deliberazione n 3162 del 30/12/2002 con la quale si disponeva la stipula del contratto di collaborazione, con la dr.ssa Stefania Lecca per prestazioni professionali di anatomia patologica, da eseguirsi presso l'U.O. di Patologia Clinica.

ATTESO che allo stato attuale perdurano le condizioni che hanno determinato la stipula del contratto.

VISTA la nota del Responsabile dell'Unità Operativa che si allega al presente atto per costituirne parte integrante.

RITENUTO di confermare la collaborazione con la dr.ssa Stefania Lecca, disponendo il rinnovo del contratto di collaborazione professionale per la durata di mesi dodici.

ATTESO che contestualmente si ritiene di provvedere alla rideterminazione dei compensi che vengono fissati in € 58000,00 per l'intera prestazione, da corrispondersi in ratei mensili.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rinnovo del contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Stefania Lecca per prestazioni professionali di anatomia patologica, cito-istopatologia ed esami estemporanei, attività autoptica nei PP. OO dell'Azienda da eseguirsi presso l'Unità Operativa di Patologia Clinica.
- di rideterminare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in € 58000,00.
- di determinare l'impegno settimanale in 38 ore.
- di movimentare la spesa complessiva pari a € 58000,00 sul codice economico 430701 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.



DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)



DIR. AMM. _____



DIR. SAN. _____



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2834 del 17 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 18 DIC. 2003 - 2 GEN. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



[Handwritten signature]

destinatari:

Servizio affari generali

Servizio del personale

Servizio Bilancio

UO. Patologia Clinica.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 -CARBONIA-
Unità Operativa di Patologia Clinica

Carbonia, 03/12/2003

Prot. N° 41-03/DPC

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda USL n°7
S E D E

Oggetto: Richiesta rinnovo contratti a Medici e Tecnico dell'Anatomia Patologica.


Poiché nel mese di Dicembre 2003 scadono i contratti stipulati con la **Dr.ssa Gerosa Clara**, la **Dr.ssa Lecca Stefania**, medici Specialisti di Anatomia Patologica, e con la **Sig.ra Loi Beatrice**, Tecnico di Anatomia Patologica, in servizio nella nostra Azienda presso l'Unità di Anatomia Patologica, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e considerati i lusinghieri risultati a tutt'oggi raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, si chiede che la S.V. voglia prendere in considerazione la presente proposta di rinnovo del contratto di lavoro a favore delle su indicate per l'anno 2004.

Si precisa che durante l'annualità in corso, nel primo semestre, l'ammontare della spesa sostenuta dalla nostra Azienda per le medesime prestazioni forniteci dall'Azienda USL n° 8 si è ridotta a meno del 10% rispetto all'anno 2002. Infatti, per quel periodo la nostra Azienda dovrà corrispondere all'Azienda USL n° 8 la cifra di Euro **5332,98**.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dell' U. O. di Patologia Clinica
Dr. Ferdinando Coghe

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Rita Cantone



*Dr. Rita Cantone
Dr. in Carbonia
prop. favorevole*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lecca Medico specialista in Anatomia Patologica

L'anno duemilatre il giorno del mese di nella sede della Azienda Unità Sanitaria
Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Stefania Lecca, cod. fisc.LCCSFN65S59I752S nata a Sinnai il 19/11/1965 residente in Cagliari via Giovanni Acuto n. 4, in seguito denominata professionista

Vista la Deliberazione n. del con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lecca Medico specialista in Anatomia Patologica con idoneo curriculum, per un periodo di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lecca.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Anatomia Patologica, cito-istopatologia ed esami estemporanei, attività autoptica nei PP.OO dell'Azienda, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in 12 mesi pari a € 58.000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente, previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4, sulla base delle ore di attività prestate. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)